

Comune di San Giusto Canavese (Torino)

Modifica Regolamento Edilizio.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di sostituire l'art. 1 del Regolamento Edilizio Comunale vigente con il seguente:

Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), disciplina:

- a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia *se costituita*;
- b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
- c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
- d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
- e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
- f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
- g) la vigilanza e le sanzioni.

2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

2) Di sostituire l'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente con il seguente:

Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è facoltativa.

2. Se costituita:

a. la Commissione Edilizia, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

b. La Commissione è composta da n. 7 (sette) componenti, eletti dall'Organo Comunale competente compreso il Presidente che la presiede.

c. Il Presidente è eletto dai membri della commissione, in seno alla commissione stessa, nella prima seduta;

d. I membri elettivi sono scelti dall'Organo Competente ad eleggerli fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

e. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

f. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Organo comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

g. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che l'Organo comunale competente non li abbia sostituiti.

h. I componenti della Commissione decadono:

- i. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - ii. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
 - i. La decadenza è dichiarata dall'Organo Comunale competente ad eleggerla.
 - j. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
- 3) Di sostituire il comma 3 dell'articolo 16 (Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)) del Regolamento Edilizio Comunale vigente con il seguente:*
- 3.** La distanza tra:
- a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada distanza;
 - d) filo di fabbricazione di opere interrato e linea di confine della proprietà, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

(omissis)